

mercoledì, 18 settembre 2013

Alfonso Cioffi

*Giornata del Decreto del fare*

**IL DECRETO DEL FARE.  
LE NOVITÀ PER IL SETTORE  
DELLE COSTRUZIONI**

## Salute e sicurezza sul lavoro

Gestione degli appalti di opere e servizi	03
Nomina del RSPP da parte del datore di lavoro	04
Verifiche sulle attrezzature di lavoro	05
Campo di applicazione TU sicurezza	08
Sanzioni pecuniarie	09
Novità non ancora in vigore (formazione, redazione dei piani di sicurezza, ...)	10

# Salute e sicurezza sul lavoro D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

## *Appalti - DUVRI*

- **art. 26, comma 3 (Appalti)** - In caso di redazione del DUVRI esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- **art. 26, comma 3-bis (DUVRI)** - Le aziende committenti non devono redigere il DUVRI per i lavori o servizi la cui durata non superi i 5 uomini-giorno. Questa novità si aggiunge agli altri casi di esenzione (servizi di natura intellettuale, mere forniture), ma non riguarda:
  - ❖ lavori che comportano rischi derivanti da "rischio di incendio di livello elevato" (ai sensi del D.M. 10 marzo 1998);
  - ❖ lavori in ambienti confinati (ai sensi del D.P.R. n. 177/2011);
  - ❖ lavori in presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, amianto, atmosfere esplosive o dei rischi elencati nell'All. XI del TU sicurezza.

**La redazione del DUVRI non è prevista in tutti i casi in cui si opera in presenza di PSC e POS (cantieri temporanei e mobili).**

**art. 31, comma 1 (RSPP)** - I datori di lavori devono nominare "*prioritariamente*" un RSPP interno. Restano ferme le regole stabilite dal Testo unico sui requisiti dei RSPP e sui criteri di scelta di un RSPP esterno (nei casi ammessi).

# Salute e sicurezza sul lavoro D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

## *Verifiche periodiche attrezzature di lavoro*

- **art. 71, comma 11 (Verifiche)** - Le novità introdotte dalla legge di conversione modificano ulteriormente la disciplina delle verifiche periodiche sulle attrezzature contenute nell'All. VII del Testo unico.

**INAIL e ASL forniranno chiarimenti con propri provvedimenti (*seminario di approfondimento in Assimpredil Ance domani 19/09*). Il nuovo testo prevede due regimi distinti:**

- **prima verifica:** il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, come in passato, che vi provvede nel termine di 45 giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura (non più dalla richiesta). Una volta decorso inutilmente il termine di 45 giorni, il datore di lavoro sceglie un soggetto pubblico o privato abilitato (ai sensi del decreto 11 aprile 2011);
- **verifiche successive:** sono effettuate dalle ASL o da soggetti pubblici o privati abilitati (ai sensi del decreto 11 aprile 2011)

## INAIL (1<sup>a</sup> verifica)


~~60 giorni  
dalla richiesta~~

45 giorni  
dalla messa in servizio

**NO**

**SI**

Verifiche periodiche successive alla prima



«equiparazione» tra ASL  
e soggetti privati abilitati  
(30 giorni dalla richiesta)

**art. 88, comma 2 (Cantieri)** - Sono esclusi dal Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (e rientrano nell'art. 26) i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché i piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all'allegato XI.

???



La **legge n. 99/2013** (conversione del decreto legge 76/2013 “**decreto lavoro**”) ha rivalutato del **9,6%** le sanzioni pecuniarie ed amministrative previste dal Testo unico sicurezza.


**Solo per violazioni commesse  
successivamente al 1° luglio 2013**

**artt. 17 e 29** - Possibilità di "dimostrare" la valutazione dei rischi nei "settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali".

L'art. 29 comma 6-ter del TU prevede l'emanazione di un apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che individuerà settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali. I datori di lavoro delle aziende operanti nei settori suddetti potranno dimostrare, attraverso un apposito modello definito dal decreto, di aver effettuato la valutazione dei rischi.

**La norma non riguarda il settore delle costruzioni che, presumibilmente, non rientrerà nel suddetto elenco.**

**art. 26 (DUVRI)** - Nuova figura del "soggetto incaricato", che sostituirà il DUVRI nei "settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali" (ancora da individuare).



??? formazione, esperienza e competenza professionali (*adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito ???*), che sovrintenda al coordinamento e alla cooperazione tra le imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi che operano all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva.

**L'individuazione di tale incaricato o la sua sostituzione deve essere immediatamente evidenziata nel contratto.**

**artt. 32 e 37** (*Formazione per RSPP, ASPP, RLS, lavoratori, preposti e dirigenti*) - Saranno stabiliti i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi; inoltre, per prestazioni lavorative che durano meno di 50 giornate nell'anno solare di riferimento, vi saranno regole semplificate per la documentazione della formazione e della informazione nel libretto formativo del cittadino.

**Eliminate (o ridotte) le duplicazioni di ore di formazione per corsi/ruoli diversi**

**Titolo IV** - Modelli semplificati per PSC, POS e fascicolo tecnico ed estensione del campo di applicazione alle manifestazioni fieristiche ed agli spettacoli.

Tali modelli, da adottare mediante decreto interministeriale, dovranno essere adottati sentita la Commissione consultiva permanente, previa intese della Conferenza Stato-Regioni.

# Il decreto del fare

## Le novità per il settore delle costruzioni

**arch. Alfonso Cioffi**

Tel. 02.88129522  
a.cioffi@assimpredilance.it

[www.assimpredilance.it](http://www.assimpredilance.it)

**Assimpredil Ance**  
**ASSOCIAZIONE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI**  
**DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA**  
20123 MILANO - Via San Maurilio, 21